

Dossier

Finalità e funzioni delle Città metropolitane

Direzione Legislazione Mercato Privato

Aprile 2016

Indice

ISTITUZIONE.....	3
FINALITA'	4
FUNZIONI	4
ORGANI	6
GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	9
GLI STATUTI DELLE CITTA' METROPOLITANE.....	11

ISTITUZIONE

La **Legge n. 56/2014** “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*” istituisce formalmente, nelle Regioni ad autonomia ordinaria 10 città metropolitane: **Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria** che dal 1° gennaio 2015 sono subentrate alle province omonime succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Alle dieci città istituite dalla legge 56 si aggiungono quelle istituite dalle Regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna che sono cinque: Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.

Per le Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta le disposizioni finali prevedono esclusivamente l'applicabilità delle norme sulle unioni e fusioni di comuni, compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale si riportano di seguito le disposizioni contenute nell'articolo 1 del legge 56/2014, rispettivamente ai commi 5, 53 e 145:

Comma 5

(...) I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

Comma 53

Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.

Comma 145

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima.

L'istituzione delle città metropolitane è il risultato di un lunga storia legislativa cominciata con la Legge n. 142/1990 che per prima prevedeva, agli articoli 17 e 18 (abrogati dal D. Lgs. n. 267/2000) il procedimento costitutivo e le regole organizzative delle città metropolitane nell'ordinamento italiano. Il Testo unico degli enti locali (D. Lgs. 267/2000) si è limitato a incorporare le disposizioni della Legge 142/1990 senza innovarne i contenuti in maniera significativa. A questa prima tornata normativa ha fatto seguito la riforma, nel 2001, del titolo V della Costituzione che conferisce alla città metropolitana la natura di ente territoriale costitutivo della Repubblica (art. 114 Costituzione) ma anche tale disposizione è rimasta inattuata.

Con l'art. 2 co. 1 della Legge n. 131/2003 il Governo fu poi delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento. I decreti delegati non sono stati mai emanati.

L'articolo 23 della Legge n. 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale) ancorché in via transitoria (cioè "fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge") aveva disciplinato un percorso procedimentale finalizzato alla prima istituzione delle città metropolitane, nelle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 23 è stato in seguito abrogato dal DL n. 95/2012 contestualmente all'introduzione, con l'articolo 18, di una nuova disciplina che, a differenza delle precedenti, istitutiva direttamente le città metropolitane fissando una data certa per l'avvio della loro operatività.

Per completare la rassegna degli atti legislativi emanati va menzionato il DL n. 188/2012 emanato dal Governo in attuazione dell'art. 17 del DL 95/2012 sul riordino delle province ma che conteneva anche delle disposizioni ulteriori sulle città metropolitane che tuttavia non è stato convertito in legge e la legge di stabilità per il 2013 che ha sospeso l'applicazione per tutto il 2013 delle disposizioni dell'articolo 18 del DL n. 95/2012.

Le disposizioni del DL n. 95/2012 sono in seguito state censurate dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 220/2013).

Il percorso di riforma si è concluso con l'approvazione della Legge n. 56/2014 che, oltre ad istituire le 10 città metropolitane nelle Regioni a statuto ordinario, si pone come linea guida per la "disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.

FINALITA'

Le nuove istituzioni metropolitane sono definite dall'art. 1, comma 2, della legge come "*enti territoriali di area vasta*" con le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello **sviluppo strategico** del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei **servizi**, delle **infrastrutture** e delle **reti di comunicazione** di interesse della città metropolitana;
- cura delle **relazioni istituzionali** afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

FUNZIONI

Pur considerato il ruolo specifico e differenziato ad esse attribuito di governo delle grandi aree urbane del Paese, in merito alle funzioni attribuite, le città metropolitane presentano elementi di affinità con le nuove province.

L'articolo 1 comma 44, infatti, qualifica come fondamentali anche per le città metropolitane tutte le funzioni fondamentali delle nuove province: *"A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo(..)":*

Le funzioni fondamentali riservate alle Province (e alle città metropolitane) dal comma 85 sono:

- a) **pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;**
- b) pianificazione dei servizi di **trasporto** in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle **strade** provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Tuttavia, il comma 44 riserva alle città metropolitane ulteriori funzioni fondamentali specifiche:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un **piano strategico triennale del territorio** metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) **pianificazione territoriale generale**, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello **sviluppo economico e sociale**, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Nell'ambito di questi "insiemi funzionali" confluiscono a loro volta le funzioni come classificate dalle previgenti leggi di decentramento statale e regionale, oltreché dal TUEL.

Alla luce del quadro normativo vigente le funzioni delle città metropolitane possono essere raggruppate in quattro diverse tipologie:

- 1) le funzioni fondamentali elencate nel comma 44, secondo periodo, lett. a) b) c) d) e) f);
- 2) le funzioni fondamentali che le Città Metropolitane eserciteranno in qualità di enti che succedono alle corrispondenti Province;
- 3) le funzioni attribuibili alle Città Metropolitane nell'ambito del processo di riordino delle province, ai sensi del comma 44, primo periodo;
- 4) le ulteriori funzioni attribuibili in qualsiasi momento alle Città Metropolitane ai sensi dell'art. 118 Costituzione, come richiamato dal comma 46 della legge.

ORGANI

Gli organi delle città metropolitane sono:

- Sindaco Metropolitano, con funzioni di rappresentanza legale e presidenza delle assemblee; sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto. Il Sindaco metropolitano ha altresì poteri significativi quali quelli di iniziativa sul Piano Strategico metropolitano.
- Consiglio Metropolitano, con funzioni di indirizzo e controllo, proposta di modifiche allo Statuto, potestà regolamentare, di pianificazione e programmazione, adozione preliminare e definitiva dei bilanci.
- Conferenza Metropolitana, con poteri di adozione dello Statuto, nonché funzioni propositive e consultive in altre materie da definire nello Statuto.

L' art. 1 comma 11 affida agli statuti di ciascuna città, oltre che la definizione delle norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, anche le modalità per raccordare la sua azione con quella dei comuni e delle loro unioni facenti parte della città metropolitana ponendo altresì le condizioni in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

L'articolo 1, comma 103, della Legge 56/2014 per lo statuto Roma capitale aggiunge uno specifico contenuto: disciplinare i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

Lo Statuto metropolitano è una fonte del diritto normalmente amministrativa ma per effetto della legge 56/2014 assume un forte contenuto normativo generale, sia per quanto riguarda

l'organizzazione interna dell'ente, sia nel riparto e nella gestione delle funzioni, sia nel dare legittimazione ad accordi tra la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni.

Scheda riepilogativa delle Città metropolitane previste dalla Legge 56/2014, con indicazione dei relativi Comuni, Popolazione, densità demografica e superficie.

Regione	Città metropolitana	Comuni	Superficie (kmq)	Popolazione (Istat 2015)	Densità demografica (ab/kmq)
<u>Calabria</u>	Reggio Calabria	97 Comuni	3210,37	557993	173,81
<u>Campania</u>	Napoli	92 Comuni	1178,93	3118149	2644,89
<u>Emilia-Romagna</u>	Bologna	56 Comuni	3702,32	1004323	271,27
<u>Lazio</u>	Roma	121 Comuni	5363,28	4342046	809,59
<u>Liguria</u>	Genova	67 Comuni	1833,79	862175	470,16
<u>Lombardia</u>	Milano	134 Comuni	1575,65	3196825	2028,89
<u>Piemonte</u>	Torino	315 Comuni	6827,00	2291719	335,68
<u>Puglia</u>	Bari	41 Comuni	3862,88	1266379	327,83
<u>Sardegna</u>	Cagliari	16 Comuni	1113,97	423340	380,03
<u>Sicilia</u>	Palermo	82 Comuni	5009,28	1276525	254,83
<u>Sicilia</u>	Messina	108 Comuni	3266,12	645296	197,57
<u>Sicilia</u>	Catania	58 Comuni	3573,68	1116917	312,54
<u>Toscana</u>	Firenze	42 Comuni	3513,69	1012180	288,07
<u>Veneto</u>	Venezia	44 Comuni	2472,91	858198	347,04
Totale		1.273	46.504	21.972.065	472,48

Fonte: Ancitel 2015

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Tra le funzioni riconosciute alle città metropolitane assume un ruolo di primo piano la pianificazione urbanistica attraverso l'uso di strumenti quali: il Piano Strategico Triennale e il Piano Territoriale metropolitano.

Il **Piano strategico triennale**, adottato dal Consiglio metropolitano, si configura come l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della città metropolitana di lungo periodo.

Il Piano strategico di **Milano** definisce “una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti”; “sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale”. “Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca”.

A **Torino** è “l'atto di indirizzo e programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano”.

A **Firenze** il Piano strategico, che viene aggiornato annualmente, costituisce “il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della città metropolitana”.

A **Roma** il Piano rappresenta “l'atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Lazio. Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa”.

Il Piano strategico di **Bari** “stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico- ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l'inquinamento. Persegue il contenimento del consumo del suolo”.

Il Piano strategico di **Napoli** “garantisce e promuove, attraverso l'individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell'ambiente e del tessuto urbano”.

Il **Piano territoriale** è lo strumento con cui la Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale del territorio.

Il Piano territoriale generale di **Torino** può fissare “vincoli al consumo di suolo” e garantire la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali promuovendo “la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali”.

Milano e **Genova** affidano la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio ad un unico atto di pianificazione denominato *piano territoriale metropolitano* che “persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e

alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema e della produzione agricola, dei suoli liberi, delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali". Il Piano metropolitano di Milano "fissa altresì vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni e produce effetti diretti nei confronti dei comuni e dei privati".

La Città metropolitana di **Bologna** esercita funzioni di pianificazione territoriale approvando il Piano territoriale generale metropolitano "comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l'individuazione, lo sviluppo e l'attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province." "Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali".

Anche la Città metropolitana di **Napoli** adotta un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione territoriale. La componente strutturale del Piano territoriale stabilisce la conformazione delle zone selezionate a tempo indeterminato. La componente operativa, di durata triennale, programma le azioni di interesse metropolitano da attuare da parte della città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana.

GLI STATUTI DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Si fornisce di seguito una comparazione delle norme degli statuti delle città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Genova, Bari connessi alla funzione di pianificazione territoriale e strategica.

Città metropolitana di ROMA CAPITALE
Art. 7 Pianificazione strategica
1. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Lazio. Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa. 2. Il piano strategico assicura la correlazione tra lo sviluppo della Città metropolitana e lo sviluppo nazionale, europeo e internazionale. 3. Il piano strategico persegue le più elevate condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano, finalizzate al superamento degli squilibri presenti nelle diverse aree del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi. Il piano strategico rispetta e asseconda le vocazioni territoriali, valorizzando l'organizzazione del territorio metropolitano per aree omogenee e definendo interventi che rafforzino la loro coesione interna e l'integrazione tra le stesse e la città di Roma Capitale. 4. L'attività di pianificazione strategica è ispirata al criterio di flessibilità nella gestione dei processi di trasformazione economico-sociale e territoriale in corso, nonché al criterio di diversificazione, in relazione alla caratterizzazione demografica, economica, sociale, culturale, turistica, ambientale, dei territori appartenenti alla Città metropolitana. 5. Le azioni poste in essere dalla Città metropolitana in attuazione del piano strategico sono oggetto di monitoraggio e valutazione, con verifica almeno annuale, in relazione al conseguimento degli obiettivi determinati nel piano strategico, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze a medio termine in esso definite. 6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico, che sono adottate dal Consiglio stesso, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2. 7. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.
Art. 8 Pianificazione territoriale e ambientale
1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale del territorio metropolitano, secondo quanto stabilito dalla legge. 2. L'attività di pianificazione globale tiene conto, nel governo dell'uso del territorio e della trasformazione del suolo, delle caratteristiche demografiche, sociali, ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, idrogeologiche, architettoniche, delle stratificazioni storiche e urbane di tutti i comuni appartenenti alla Città metropolitana, nonché delle esigenze sociali ed economiche di ogni parte della comunità metropolitana. Tiene, altresì, conto della tutela del paesaggio, dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione dell'ambiente, e persegue l'armonizzazione delle normative di edilizia locale. 3. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell'art. 21, comma 2, adotta il piano territoriale metropolitano, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana. 4. Con regolamento del Consiglio metropolitano sono stabilite le modalità di partecipazione dei Comuni dell'area metropolitana alla formazione dello schema di piano territoriale metropolitano da sottoporre al Consiglio metropolitano. 5. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 (Tuel).

6. La pianificazione territoriale tiene conto degli obiettivi di crescita e coesione sociale al fine di assicurare adeguati livelli di sviluppo sull'intero territorio della Città metropolitana.

7. Il Consiglio, acquisito il parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 21, comma 2, e sentita la Regione, adotta, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, nonché alla pianificazione regionale, il **Piano rifiuti della Città metropolitana**. Qualora la Regione non si esprima entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di piano, il Consiglio metropolitano può comunque procedere alla sua approvazione. Il Consiglio deve motivare le ragioni di eventuali discostamenti dal parere della Regione. Il Piano rifiuti ha come obiettivi principali: a) la riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente riconoscendo priorità alla riduzione, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti; b) l'incremento del livello di raccolta differenziata porta a porta, la diffusione del compostaggio e di tecnologie avanzate applicate alla raccolta, alla differenziazione e al trattamento dei rifiuti.

Città metropolitana di TORINO	
Art. 1 Città Metropolitana di Torino	
(...)	
5. La Città Metropolitana ispira la sua attività ai seguenti principi:	
(...)	
b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sostenibile , la salvaguardia dell'occupazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e paesaggistiche, il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose;	
(...)	
j) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, naturali ed ambientali del proprio territorio;	
(...)	
o) tutelare il territorio con azioni finalizzate alla difesa della biodiversità promuovendo un utilizzo razionale delle risorse naturali e contenendo il consumo di suolo compatibilmente con le esigenze di sviluppo del territorio;	
(...)	
Art. 7 Pianificazione strategica	
1. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana, e sentite le realtà sociali, forma e adotta il Piano strategico metropolitano triennale. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.	
2. Il Piano strategico è l'atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano , nonché per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.	
3. Il Piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale .	
4. Il processo di formazione del Piano strategico tiene conto dei principi di copianificazione e condivisione; può essere aggiornato anche per zone omogenee; periodicamente è oggetto di monitoraggio e verifica.	
5. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione, di equilibrate opportunità e risorse tra le zone omogenee.	
Art. 8 Pianificazione territoriale	
1. La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento. In particolare, forma e approva il Piano territoriale generale metropolitano, che può essere formato ed aggiornato anche per zone omogenee.	
2. Il Piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli al consumo di suolo e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni (art. 1 comma 44 lett. b) legge 56/14).	
3. Il Piano territoriale generale metropolitano assume l'efficacia a tutti gli effetti di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
4. In raccordo con la Regione Piemonte e degli enti competenti, la Città Metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali e promuove la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici.	
5. Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana e sentite le realtà sociali.	
6. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano territoriale generale metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione dei cittadini singoli o associati.	
Art. 13 Sviluppo sociale e ambientale	
1. La Città Metropolitana promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale, attraverso lo sviluppo di politiche proprie e inter-istituzionali, finalizzate alla conoscenza e all'esigibilità dei propri diritti, all'autonomia e alla vita indipendente, al contrasto delle povertà, e al superamento delle fragilità e degli svantaggi; favorisce le varie forme di volontariato, l'accesso ai servizi e l'omogeneità di prestazioni sul territorio.	
2. La Città Metropolitana favorisce le azioni necessarie al contrasto del cambiamento climatico attraverso strategie finalizzate alla riduzione di emissioni di gas serra, della deforestazione e del dissesto idrogeologico. La Città Metropolitana persegue e promuove la tutela delle biodiversità e la valorizzazione delle aree protette.	

Città metropolitana di MILANO
Articolo 8 - Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. 2. L'indizione dell'istruttoria è deliberata dal Consiglio metropolitano. 3. L'istruttoria è altresì indetta con le stesse modalità previste dall'articolo successivo concernente le deliberazioni di iniziativa popolare.
Articolo 3 – Obiettivi
1. La Città metropolitana persegue i seguenti obiettivi: (...) c) lo sviluppo sostenibile, la qualità urbana diffusa, la promozione della cultura, dei talenti, delle diversità e della qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'assetto idrogeologico, come fattori abilitanti del profilo originale del territorio metropolitano; d) la realizzazione di un'amministrazione pubblica più efficiente attraverso interventi di radicale semplificazione del quadro normativo, regolamentare e organizzativo.
Articolo 34 - Il piano strategico
1. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni della Relazione di inizio mandato del Sindaco metropolitano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città metropolitana. Il piano strategico, sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale. 2. Il piano strategico formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti. Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca. 3. Il piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento dei suoi obiettivi. 4. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni, organizzati attraverso le zone omogenee, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante il parere della Conferenza metropolitana. 5. La Città metropolitana si confronta, nell'elaborazione e nell'aggiornamento del piano strategico, con le autonomie funzionali, con le forze economico-sociali e gli operatori di settore, con le associazioni culturali e ambientaliste e, più in generale, con i cittadini sui quali il piano produce i suoi effetti, in particolare nel Forum metropolitano della società civile previsto all'art. 14. 6. Il bilancio di previsione della Città metropolitana, con allegato il Documento unico di Programmazione nonché la Relazione previsionale programmatica, ferma restando la relativa disciplina di legge, è correlato nella sua impostazione al piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell'azione svolta nel corso dell'esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico. 7. Il piano strategico viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 36 - Pianificazione territoriale e ambientale
1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano. 2. Il piano territoriale metropolitano, definito sulla base di un confronto e collaborazione con i comuni della Città metropolitana, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema e della produzione agricola, dei suoli liberi, delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irripetibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali. 3. Il piano territoriale metropolitano inquadra, confronta e coordina la propria pianificazione a quella di interesse nazionale e regionale, nonché alle pianificazioni settoriali. 4. Il piano territoriale metropolitano orienta le politiche e le azioni dei comuni in materia di governo del territorio e ne promuove l'integrazione. Esso fissa altresì vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni e produce effetti diretti nei confronti dei comuni e dei privati secondo quanto previsto dallo stesso piano, con particolare riferimento a: a) governo delle grandi funzioni e dei servizi di livello metropolitano; b) programmazione infrastrutturale di livello metropolitano, che comprende anche le strutture di comunicazione, le

reti di servizi e delle infrastrutture tecnologiche della comunità metropolitana; c) politiche di rigenerazione urbana orientate sia alla tutela del suolo libero, anche attraverso l'ampliamento e il collegamento tra i parchi metropolitani, sia a una riqualificazione delle periferie dei centri urbani in una logica policentrica; d) individuazione degli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell'agricoltura metropolitana e periurbana; e) costruzione della rete ecologica metropolitana, governo delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani, promozione e riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale; f) salvaguardia ambientale; g) tutela dei beni paesistici; h) assetto geologico, idrogeologico, sismico e prevenzione dei rischi; i) analisi della domanda e programmazione dell'offerta di edilizia residenziale sociale; l) perequazione, compensazione e incentivazione di scala territoriale, allo scopo di perseguire un'equilibrata distribuzione di vantaggi e svantaggi connessi agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio, anche attraverso strumenti di fiscalità intercomunale; m) determinazione degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo legata al costo di costruzione limitatamente agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio previsti nel piano territoriale metropolitano.

5. La Città metropolitana persegue la **migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, al fine di realizzare un regolamento edilizio tipo per l'intera area metropolitana, con l'obiettivo di produrre armonizzazione e semplificazione delle procedure.**

6. Il piano territoriale metropolitano ha carattere dinamico e interattivo. Per la sua attuazione, al fine di governare adeguatamente i processi di trasformazione di rilevanza metropolitana, i relativi progetti sono realizzati tramite **strumenti di co-pianificazione** con gli enti locali interessati, anche mediante strumenti di pianificazione a livello di zona omogenea.

7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso il coordinamento e l'integrazione delle banche dati territoriali dei comuni facenti parte della Città metropolitana, partecipando e integrandosi con il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.

8. Il piano territoriale viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 37 - Altre funzioni in materia di governo del territorio

1. La Città metropolitana esercita le altre funzioni in materia di governo del territorio e di beni paesaggistici già attribuite alla provincia e quelle che le sono attribuite ai sensi dell'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel rispetto della legislazione statale e regionale.

2. La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, anche attraverso la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.

Città metropolitana di GENOVA	
Articolo 5 Finalità dell'azione della Città metropolitana	
(...) 2. L'azione della Città metropolitana è finalizzata all'accrescimento dei valori identitari, socioeconomici, culturali, paesaggistici e ambientali, al conseguimento di migliori condizioni di vita e di maggiore sicurezza delle comunità e dei singoli rispetto ai rischi idrogeologici, anche con riguardo alle nuove esigenze di integrazione sociale e di adattamento ai cambiamenti climatici, mirando quindi ad incrementare la resilienza dell'intera area metropolitana. 3. Valorizza la dimensione marittimo-portuale, perseguendo al tempo stesso il superamento degli squilibri tra costa ed entroterra. (...)	
Articolo 9 Pianificazione strategica	
1. Il Consiglio metropolitano adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'Ente. 2. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni delle linee programmatiche del Sindaco Metropolitano, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana. 3. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di comuni, alla formazione e all'aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante l'acquisizione del parere della Conferenza metropolitana. 4. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.	
Articolo 10 Pianificazione territoriale	
1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento del proprio territorio secondo quanto stabilito dalla legge nazionale, in relazione al suo piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano. 2. Il piano territoriale metropolitano persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema agricolo, dei suoli liberi e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali. 3. Il Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza Metropolitana, approva il piano territoriale metropolitano che costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi comunali. 4. I procedimenti di adozione e modifica del Piano territoriale sono disciplinati con apposito regolamento che stabilisce, altresì, le modalità di partecipazione dei Comuni alle attività di pianificazione territoriale della Città metropolitana. 5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, anche promuovendo e favorendo la realizzazione di un regolamento edilizio unico per l'intera area metropolitana o per zone omogenee.	

Città metropolitana di BOLOGNA

Art.4 Semplificazione

1. Nell'ambito di una politica unitaria di innovazione e semplificazione, la Città metropolitana ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità così come delle condizioni dell'attività delle imprese e del terzo settore. A tale fine, adotta iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.
2. L'azione sarà incentrata in particolar modo sull'accesso ai servizi, sulle politiche fiscali, sulle procedure in materie di attività produttive, sul governo del territorio e sulla tutela dell'ambiente anche in collaborazione con la Regione e gli altri enti pubblici interessati, finalizzate al miglioramento del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadino secondo principi di equità, trasparenza, correttezza, efficienza e tempestività.
3. La Città metropolitana garantisce alle attività produttive, per tutte le pratiche di loro interesse, sportelli unici direttamente o tramite Unioni di Comuni.

Art. 8 Partecipazione

1. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio metropolitano, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
2. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti.
3. E' compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Città metropolitana, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica.
4. Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche. Disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum su questioni di esclusiva competenza della Città metropolitana.
5. La Città **metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano.** In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.
6. Il regolamento disciplina le ipotesi e le modalità di eventuale ricorso a dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.
7. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
8. La Città metropolitana assicura le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l'adesione anche delle Unioni e dei Comuni.

Art. 12 Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall'articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell'area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione. 2. L'adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell'art. 8, comma 5.
3. L'attività della Città metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Art. 13 Ambiente e governo del territorio

1. La Città metropolitana opera per **aumentare la resilienza della propria area** nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.
2. La Città metropolitana persegue **politiche ambientalmente sostenibili** al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.
3. La Città metropolitana, cura la **migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e**

paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; **persegue l'obiettivo dell'azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale**, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di **riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana**; **promuove il risparmio energetico** in ogni sua forma. Per l'attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.

4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il **Piano territoriale generale metropolitano**, che - in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico - comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, **le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale**, l'individuazione, lo sviluppo e l'attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e 7 sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l'intera area metropolitana.

7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l'equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell'intero territorio metropolitano.

Città metropolitana di FIRENZE
Art. 5 Pianificazione strategica
1. La Città metropolitana di Firenze s'impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio. 2. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano triennale come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nell'area. 3. Nel piano strategico si definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione. Il piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana. 4. L'attività della Città metropolitana e dei comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico. 5. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.
Art. 6 Piano territoriale della Città metropolitana
1. Il piano territoriale della Città metropolitana definisce le scelte per il governo del territorio nel medio e lungo termine, costituisce lo strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, della sua trasformazione, riqualificazione, conservazione e valorizzazione, per i sistemi insediativi-infrastrutturali e per quelli agricoli e ambientali, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale. 2. Il piano territoriale della Città metropolitana costituisce lo strumento di riferimento per i piani di competenza dei comuni e dei loro strumenti regolativi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. 3. Il Piano è adottato e approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana.
Art. 7 Piano strutturale metropolitano
1. La Città metropolitana promuove tra i comuni che fanno parte dell'area metropolitana la formazione in convenzione del piano strutturale, o di parte di esso, ai sensi della vigente normativa regionale.
Art. 8 Politiche di intervento
1. La Città metropolitana svolge tutte le funzioni stabilite dalla normativa vigente. 2. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, la Città metropolitana: a) persegue, valorizzando la ricerca, l'innovazione e i rapporti con gli istituti di ricerca, la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, all'insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di interesse strategico; b) persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio metropolitano, favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali, e l'omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali. Il Consiglio metropolitano approva la "Carta generale dei servizi al cittadino" contenente i livelli minimi di servizio assicurati agli utenti; c) valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano, e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali; d) attiva politiche di promozione turistica, anche di ampia scala, in modo integrato con le politiche commerciali e di governo del territorio, assicurando il pieno coordinamento di tutte le attività svolte; e) riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e di contrasto dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico e tutte le misure idonee a garantire una gestione integrata delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi, nonché delle politiche ittiche e venatorie; (...)

Città metropolitana di BARI
Art. 2 Principi
(...)
3. La Città Metropolitana ispira la propria azione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni.
4. La Città Metropolitana persegue l'armonizzazione delle regole, relative in particolare all'accesso ai servizi, alle politiche fiscali e tariffarie, alle attività produttive, governo del territorio al fine di migliorare il rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini secondo principi di equità, trasparenza e correttezza.
(...)
7. La città Metropolitana ispira la propria azione alla costruzione di progetti integrati di sviluppo, di tutela del proprio patrimonio artistico, paesaggistico, archeologico ed ambientale , puntando sul ruolo attivo della comunità metropolitana e favorendo l'implementazione di efficaci pratiche partecipative.
(...)
Art. 8 Pianificazione strategica metropolitana
1. Il Consiglio Metropolitan adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.
2. Nel piano strategico è definita la vocazione della Città Metropolitana nel rispetto delle identità dei territori suddivisi in zone omogenee.
3. Il piano strategico individua inoltre gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, specificando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
4. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione , anche mediante il confronto con le organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio.
5. Il piano strategico stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico- ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l'inquinamento. Persegue il contenimento del consumo del suolo.
6. L'attività della Città metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi e oggetto di monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.
7. Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.
Art. 9 Pianificazione territoriale generale metropolitana
1. La Città Metropolitana assicura le funzioni di pianificazione territoriale, in coerenza con la disciplina urbanistica della Regione Puglia e nel rispetto della normativa vigente, acquisendo le proposte di comuni singoli o associati. In particolare, la Città Metropolitana adotta il Piano Territoriale Metropolitan generale, che comprende e indica le infrastrutture di interesse metropolitano, le strutture di comunicazione e le reti di servizi che interessano e interagiscono sull'area territoriale della Città Metropolitana. Al fine di una corretta allocazione e funzionalità di tali infrastrutture e reti, il Piano Territoriale generale della Città Metropolitana costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni della Città Metropolitana.
2. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di partecipazione dei comuni dell'area metropolitana alla formazione della proposta del piano metropolitano da sottoporre all'adozione del Consiglio Metropolitan.
3. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi della normativa vigente.
4. Nella fase transitoria il Piano Territoriale generale metropolitano è adottato secondo la disciplina prevista per il piano territoriale di coordinamento provinciale del quale ha anche valore ed effetti.
Art. 10 Regolamenti edilizi
1. La Città Metropolitana persegue l'armonizzazione dei regolamenti edilizi comunali anche mediante l'adozione di Linee Guida per la redazione degli stessi favorendo la realizzazione di regolamenti edilizi unici per zone omogenee.
Art. 29 Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane
1. La Città Metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. Promuove l'innovazione e la semplificazione amministrativa e l'omogeneizzazione delle procedure amministrative verso la comunità metropolitana. A tal fine la Città Metropolitana favorisce l'adozione di

strumenti di e-government che migliorino i servizi resi e semplificando la relazione tra cittadini-imprese ed istituzioni. Nell'ottica di valorizzare le migliori professionalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio metropolitano, cura la predisposizione di una banca dati articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio che evidenzia le specifiche esigenze professionali.

Città metropolitana di NAPOLI

Art. 1 Finalità della Città metropolitana

(...)

2. **Si propone di risanare l'ambiente, rigenerare e riordinare il tessuto urbano**, salvaguardare i beni comuni garantendone l'accesso, riorganizzare il policentrismo territoriale per il superamento della dicotomia centro-periferia, promuovere lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico valorizzando le diversità e le eccellenze territoriali.

(...)

Art. 31 Pianificazione strategica

1. Con la pianificazione strategica generale, la Città metropolitana individua la strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana.

2. Il confronto tra le zone omogenee contribuisce all'individuazione delle direttrici per l'azione degli organi metropolitani, con il **coinvolgimento** degli enti pubblici, delle forze economiche, delle **associazioni di categoria**, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell'associazionismo e del terzo settore.

3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, va perseguito il più efficace raccordo tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio.

4. Il Sindaco metropolitano deve garantire il periodico, costante confronto ed il rispetto del metodo partecipativo per l'individuazione delle direttrici di sviluppo.

5. Nell'ambito della pianificazione strategica, il Consiglio metropolitano approva entro il 31 dicembre il Piano strategico triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento. In esso sono fissate le priorità di intervento e le relative aspettative di risultato.

6. L'approvazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio al termine di una sessione dedicata nei due mesi precedenti alla definizione del Piano.

7. Al Piano strategico si collegano il Bilancio di previsione ed il Piano territoriale.

Art. 32 Il piano strategico

1. Il Consiglio metropolitano approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee, anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione.

2. Nel piano strategico si fissano le azioni tese a definire l'orizzonte identitario e di crescita dell'area metropolitana, al fine di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni e di benessere dei cittadini.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi il Piano strategico garantisce e promuove, attraverso l'individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, **la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell'ambiente e del tessuto urbano**, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici, il rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale, il potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni dell'area metropolitana.

4. Il Piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche. Determina gli obiettivi degli organi della Città metropolitana.

5. Il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per le decisioni e per il finanziamento delle attività.

6. Il bilancio di previsione della Città metropolitana è correlato nella sua impostazione al Piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell'azione svolta nel corso dell'esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.

7. Per assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla formazione e all'aggiornamento del Piano strategico possono essere fissate conferenze di programmazione.

8. La Città metropolitana può coordinare la propria pianificazione con Comuni e Province contermini tramite processi di copianificazione su materie di interesse comune, finalizzati alla realizzazione di accordi di pianificazione.

Art. 34 Efficacia del Piano strategico

1. Il Piano strategico costituisce il riferimento generale per l'azione della Città metropolitana in coerenza con la relazione programmatica del Sindaco metropolitano. Gli altri atti di pianificazione e gli atti di carattere generale della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica motivazione le loro relazioni col Piano strategico.

2. I Comuni e le Unioni di Comuni collaborano con la Città metropolitana nella pianificazione e attuazione dei progetti di interesse metropolitano disposti nel Piano strategico. Eventuali divergenze vanno decise con provvedimento del Consiglio metropolitano.

3. Il Piano strategico rappresenta il riferimento per il finanziamento delle azioni dei Comuni da parte della Città metropolitana.

Art. 35 Pianificazione territoriale

1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato **Piano territoriale metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione territoriale.**

2. La componente strutturale del Piano territoriale stabilisce la conformazione delle zone selezionate a tempo indeterminato e, a questo scopo, recepisce dalla pianificazione sovraordinata:

- la tutela dei beni culturali e delle aree di valore paesaggistico;
- la definizione delle aree di rischio idraulico, idrogeologico e di erosione costiera incluse le politiche di adattamento e mitigazione del rischio previste dalla Regione;
- le norme relative ai parchi ed alle aree naturali protette;

e, compiendo una esaustiva ricognizione dei vincoli, redige la Carta unica del territorio cui si atterranno i comuni nella redazione dei PUC. In aggiunta, individua:

- le aree naturali protette e comunque di pregio da tutelare;
- i beni culturali di valore identitario, storico e artistico da valorizzare;
- il sistema delle infrastrutture di comunicazione materiale ed immateriale da mantenere in efficiente esercizio;
- le grandi attrezzature d'interesse metropolitano da curare e sviluppare.

3. La componente operativa, di durata triennale, programma le azioni di interesse metropolitano da attuare da parte della città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana. In particolare:

- elabora la strategia di sviluppo economico e dell'occupazione prevedendo la relativa dinamica demografica e il fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni gli obiettivi di dimensionamento dei PUC;
- in relazione alla domanda abitativa, stabilisce politiche per la residenza sociale e l'organizzazione del territorio in modo da decongestionare le zone a rischio naturale (vulcanico, idrogeologico, o con problemi di erosione costiera);
- stabilisce le aree da destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio connesse alle infrastrutture esistenti e previste, chiedendo ai Comuni interessati a modificare in tal senso i loro PUC;
- copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d'interesse metropolitano;
- progetta le infrastrutture in grado di assicurare le comunicazioni per gli spostamenti interni all'area metropolitana e sviluppare legami ed accessibilità della Città metropolitana sulle lunghe e medie distanze con eventuali, ove necessario, accordi di programma con gli enti competenti;
- promuove la riqualificazione ed il rinnovo delle aree degradate e dismesse;
- promuove la rete dei siti Unesco e la riqualificazione delle buffer zone;
- valorizza e riqualifica i siti di maggiore attrazione e di valore archeologico, storico, monumentale e paesaggistico;
- stabilisce progetti di connessione ambientale tra le aree di valore naturalistico;
- formula progetti e regolamenti per promuovere l'eco-efficienza e l'efficienza energetica delle aree urbanizzate, il Risparmio delle risorse non rinnovabili, la permeabilità del suolo;
- persegue l'integrazione e la semplificazione delle normative di edilizia locale al fine di pervenire ad un regolamento edilizio tipo per l'intera area metropolitana;
- individua e promuove gli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell'agricoltura metropolitana.

4. La Città metropolitana, su richiesta dei Comuni, li assiste nella redazione della componente strutturale dei PUC, utilizzando gli studi e le elaborazioni strutturali del Piano territoriale metropolitano.

5. Il Sindaco metropolitano presenta la proposta di Piano territoriale con la quale avvia la procedura di consultazione e di valutazione ambientale strategica. Sul progetto di Piano metropolitano esprimono il loro parere la Conferenza metropolitana e il Forum metropolitano. Il progetto di Piano è adottato dal Consiglio metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni.

6. Entro 120 giorni il piano, integrato delle osservazioni e del rapporto ambientale è inviato alle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri obbligatori, acquisiti i quali è approvato dal Consiglio metropolitano.

7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.

Art. 39 Tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. La Città metropolitana svolge un ruolo gestionale e decisionale sui controlli e le autorizzazioni ambientali su caccia e pesca, protezione della flora e della fauna e della loro biodiversità, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione, gestione e promozione di un corretto ciclo integrato dei rifiuti, promozione e diffusione di fonti di energie rinnovabili e fotovoltaico, valorizzazione e ampliamento di aree a verde pubblico, bonifica di suoli e corsi d'acqua contaminati (rifiuti, amianto, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, ecc.), contrasto al dissesto idrogeologico, edificazione controllata ed ecosostenibile, controllo del territorio con particolare riferimento alla salvaguardia di risorse basilari come Acqua, Suolo, Sottosuolo, Atmosfera e Biodiversità.

Città metropolitana di VENEZIA	
Art. 6 Funzioni e specificità	
1. La Città metropolitana di Venezia svolge le funzioni attribuite o delegate dalla legge. 2. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Città metropolitana mira a salvaguardare e promuovere il proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree. In tale contesto, la Città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i territori e attraverso processi di integrazione economica, sociale e culturale, pianifica l'ottimizzazione e la ricaduta nell'intera area metropolitana delle opportunità derivanti: a. dall'inclusione di Venezia e della sua laguna nel patrimonio mondiale Unesco; b. dalle infrastrutture portuali ed aeroportuali; c. dai suoi poli e distretti produttivi; d. dalla valorizzazione del mare, delle lagune, dei fiumi, dalle aree rurali, dalla salvaguardia delle spiagge e del patrimonio urbano, storico, artistico e monumentale; e. dall'accoglienza turistica, culturale, balneare e naturalistica; f. dall'utilizzo del marchio internazionale di Venezia e dal richiamo dei suoi grandi eventi, nonché dalle altre specificità ed eccellenze presenti nel territorio metropolitano e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale.	
Art. 7 Pianificazione strategica	
1. Il Piano strategico triennale rappresenta la funzione fondamentale della Città metropolitana di Venezia che definisce la visione futura del suo territorio, fondando le proprie analisi e prospettive sulle vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e favorendone la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale. Il Piano strategico: a. si basa su appropriati ed accertati dati conoscitivi e definisce gli obiettivi settoriali e trasversali di impatto sull'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall'Unione Europea, i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione; b. ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee ed internazionali, con la legislazione speciale per Venezia e la programmazione regionale, avendo particolare riferimento alle funzioni attribuite in sede di riordino. Allo scopo, in tutto od in parte, può essere concordato con la Regione e contenere condivisi documenti di conciliazione; c. costituisce atto di indirizzo vincolante per l'attività della Città metropolitana e cornice di riferimento per l'azione delle amministrazioni locali. Il mancato adeguamento della propria pianificazione, da parte del singolo Comune, agli obiettivi di riferimento del Piano strategico, ne comporta l'esclusione dai relativi interventi e finanziamenti. (...)	
Art. 8 Pianificazione territoriale generale e di coordinamento	
1. La Città metropolitana di Venezia esercita la funzione fondamentale di pianificazione territoriale infrastrutturale e di coordinamento attraverso un unico Piano territoriale generale. Il Piano territoriale generale delinea gli elementi e gli obiettivi della Città metropolitana, in dichiarata coerenza con gli indirizzi dettati dal Piano strategico e può comprendere le linee guida generali per la redazione dei regolamenti, al fine di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina. 2. Il Piano territoriale generale ha efficacia prescrittiva e prevalente limitatamente alle previsioni delle strutture di comunicazione, delle reti dei servizi e delle infrastrutture di portata sovra comunale, nonché valenza autorizzatoria dei Piani di Assetto Territoriale dei Comuni compresi nel suo territorio redatti in regime di copianificazione.(...)	